

**BOZZE DI STAMPA**

**6 marzo 2017**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVII LEGISLATURA**

---

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. (624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547, 2591-A)**

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 1.**

##### **1.1**

DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, PETRAGLIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, del Monte dei Paschi di Siena, della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca).* – 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, del Monte dei Paschi di Siena, della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca di seguito denominata "Commissione", con i seguenti compiti:

a) verificare le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza nei confronti delle banche di cui all'alinea da parte delle competenti autorità nel periodo tra il 2005 e il 2015, con particolare riferimento ai rapporti intercorsi tra le stesse autorità e gli istituti sottoposti a commissariamento, e agli interventi pubblici di cui questi ultimi abbiano eventualmente usufruito, al fine di accertare l'adeguatezza della loro attività di

controllo rispetto all'evoluzione dei fattori che nel tempo hanno condotto alla situazione di dissesto;

b) valutare l'efficacia della legislazione vigente al fine di prevenire ulteriori casi di dissesto bancario e di tutelare il risparmio;

c) accertare, le modalità con le quali le banche di cui all'alinea hanno realizzato la raccolta della provvista dei capitali destinati al proprio finanziamento, con particolare riferimento all'emissione e al collocamento di proprie azioni e obbligazioni presso il pubblico la correttezza del collocamento presso il pubblico – con riferimento, ai piccoli risparmiatori e investitori non istituzionali – dei prodotti finanziari, soprattutto quelli ad alto rischio, e con particolare riferimento alle obbligazioni bancarie;

d) verificare prassi e procedure di concessione dei fidi e di gestione dei crediti da parte delle banche di cui all'alinea, al fine di accertare le modalità di formazione di un importo di crediti inesigibili o di difficile riscossione, tale da determinarne il dissesto;

e) verificare le modalità di scelta e i criteri di nomina e di remunerazione degli amministratori delle banche di cui all'alinea e la loro eventuale responsabilità nei confronti dei clienti rispetto a violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla relativa disciplina di attuazione, e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari e tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

4. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5, terzo periodo.

7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano anche per le elezioni suppletive».

8. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

9. Al fine di svolgere in tempi rapidi e con maggiore accuratezza le indagini di cui alla presente legge, in seno alla Commissione possono essere istituite sette sottocommissioni ciascuna delle quali incaricata a svolgere le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo presso uno dei sette istituti di credito di cui all'alinea dell'articolo 1. Ciascuna delle sotto commissioni di cui al presente comma è formata da almeno cinque componenti.

10. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

11. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

12. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 11, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti, nonché gli atti e i documenti di cui ai commi 17 e 18.

13. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 5 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale».

14. La Commissione, o le eventuali sottocommissioni di cui al comma 9, può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

15. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

16. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione o alle eventuali sottocommissioni di cui al comma 9, del presente articolo.

17. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

18. La Commissione o le eventuali sottocommissioni di cui al comma 9 possono ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta.

19. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

20. A conclusione dei suoi lavori, la Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta. Possono essere presentate relazioni di minoranza».

21. Le spese per il funzionamento della Commissione, determinate nella misura complessiva di euro 100.000, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, del Monte dei Paschi di Siena, della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca».*

---

## 1.100

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2 sostituire le parole: «entro un anno dalla sua costituzione» con le seguenti: «entro il termine della XVII legislatura da identificarsi nell'evento di scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse».*

---

**1.101**

BOTTICI, AIROLA

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro un anno dalla sua costituzione», con le seguenti: «entro la fine della XVII legislatura».*

---

**1.102**

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro un anno dalla sua costituzione», con le seguenti: «entro la XVII legislatura».*

---

**1.2**

SCIASCIA, CARRARO, D'ALÌ

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro un anno dalla sua costituzione» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».*

---

**1.103**

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro un anno dalla sua costituzione» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».*

---

**1.104**

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro un anno dalla sua costituzione» con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2018».*

---

**1.105**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2 dopo le parole: «entro un anno dalla sua costituzione» aggiungere le seguenti: «ovvero entro il termine della XVII legislatura da identificarsi nell'evento di scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse».*

---

**1.106**

D'ALÌ, SCIASCIA, CARRARO

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque entro la fine della XVII legislatura».*

---

**1.4**

SCIASCIA, CARRARO, D'ALÌ, GALIMBERTI

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «dopo sei mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».*

---

**Art. 2.**

**2.100**

CAPPELLETTI, BOTTICI, AIROLA

*Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «e assicurando altresì che non vengano nominati senatori o deputati che abbiano ricoperto incarichi di amministrazione o controllo o che abbiano avuto rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli istituti bancari oggetto dell'inchiesta».*

---

**2.101**

MOSCARDELLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di apparte-*

nenza di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta».

---

## **2.102**

BOTTICI, CAPPELLETTI, AIROLA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La nomina a Commissario è subordinata alla previa dichiarazione da parte del senatore o deputato interessato dell'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli istituti bancari oggetto dell'inchiesta».

---

## **Art. 3.**

### **3.1 (testo 2)**

BOTTICI, AIROLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Competenze della Commissione*) – 1. La Commissione ha il compito di verificare:

a) la gestione degli Istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto o sono stati o sono destinatari a qualsiasi titolo di risorse pubbliche, con particolare riferimento ai seguenti Istituti: Monte dei Paschi di Siena, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio — Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. In particolare, la Commissione verificherà:

1) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nella raccolta della provvista e nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori, soprattutto in relazione al collocamento presso piccoli risparmiatori e investitori non istituzionali dei prodotti finanziari, con particolare riferimento a quelli ad alto rischio e alle obbligazioni bancarie;

2) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo e a soggetti politicamente esposti, gli eventuali accordi di ristrutturazione del debito conclusi con gli stessi e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca;

3) i criteri di remunerazione dei *manager* nonché la congruità tra eventuali *bonus* ed assegnazioni di *stock options* in relazione alla profittabilità per le banche dell'operato del personale direttivo e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

4) la struttura dei costi, con particolare attenzione al ricorso a strumenti finanziari cosiddetti "derivati", la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;

b) l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario posta in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo previsti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi, verificando altresì eventuali responsabilità nel caso in cui siano accertate omesse funzioni di vigilanza;

c) l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.».

---

### 3.100

BOTTICI, AIROLA

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

### 3.101

CAPPELETTI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) gli effetti della crisi nel sistema bancario italiano e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano»;

b) *alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «posti in risoluzione» aggiungere, infine: «o garanzie al credito anche tramite Cassa depositi e prestiti»;*

c) *alla lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

2-bis) gli eventuali rapporti di credito intercorrenti tra le banche e persone politicamente esposte, formulando proposte di carattere legislativo idonee a garantire la reciproca ed effettiva indipendenza tra sfera politica ed attività bancaria»;



d) *alla lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) valutare la correttezza del ricorso a strumenti finanziari cosiddetti «derivati» ed accertarne l'impatto sull'assetto finanziario degli istituti bancari»;

e) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) le eventuali responsabilità degli organi deputati alla vigilanza e al controllo, ivi comprese la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), in relazione al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento;

c-ter) il rispetto dei doveri di vigilanza sulla trasparenza del sistema bancario nonché l'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, indicando altresì le misure più adeguate ad evitare il ripetersi di casi quali quelli oggetto di indagine, con particolare riferimento alla prevenzione dall'utilizzo di strumenti atti a manipolare il mercato, alterare il prezzo di strumenti finanziari, incidere sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale, ostacolare la vigilanza e diffondere nel mercato notizie false, individuando infine strumenti atti a rafforzare la trasparenza societaria e il controllo pubblico».

---

### **3.102**

AIROLA, BOTTICI

*Al comma 1, lettera b), alinea apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «posti in risoluzione» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento ai seguenti Istituti: Monte dei Paschi di Siena, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca»;*

b) *sopprimere le seguenti parole: «per tali Istituti».*

---

### **3.10**

AIROLA, BOTTICI

*Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:*

«01) le criticità delle operazioni in strumenti finanziari derivati compiute dalle banche valutando per ognuna l'esito in termini di plusvalenze o minusvalenze, nonché l'attività sottostante da cui dipende ciascun derivato;».

---

### **3.11**

BOTTICI, AIROLA

*Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:*

«01) la correttezza dell'operato dei vertici delle banche rispetto alla normativa vigente, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato;».

---

### **3.16**

AIROLA, BOTTICI

*Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:*

«01) le relazioni intercorse tra le Istituzioni dell'Unione europea e la Banca d'Italia in merito alla individuazione della procedura da seguire nella risoluzione della crisi delle banche;».

---

### **3.20**

AIROLA, BOTTICI

*Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:*

«01) l'attendibilità dello stato patrimoniale dichiarato e l'effettiva consistenza dello stesso, anche in relazione all'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;».

---

### **3.103**

BOTTICI, AIROLA

*Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:*

«01) l'eventuale sussistenza di legami o di influenze di carattere politico nella valutazione e concessione del credito e nelle operazioni di risoluzione delle crisi bancarie».

---

**3.21**

BOTTICI, AIROLA

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) se il rendimento dei titoli oggetto delle procedure di riduzione rifletteva realmente il rischio insito nei medesimi strumenti finanziari;».

---

**3.27**

BOTTICI, AIROLA

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) l'analisi delle operazioni di mercato degli ultimi due anni che interessano le banche e le banche popolari con particolare riguardo ai reati di "insider trading", aggrigtaggio, bancarotta e abuso di posizione dominante;».

---

**3.28**

AIROLA, BOTTICI

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) i criteri che hanno determinato l'utilizzo del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per la risoluzione della crisi della banca Tercas e le motivazioni, giuridiche e politiche, che hanno implicato l'esclusione dell'intervento del medesimo Fondo per le banche;».

---

**3.29**

MARTELLI

*Al comma 1, lettera b), al numero 2), dopo le parole: «remunerazione dei manager», inserire le seguenti: «nonché la congruità tra eventuali bonus ed assegnazioni di stock options in relazione alla profittabilità per le banche dell'operato del personale direttivo».*

---

### 3.31

AIROLA, BOTTICI

*Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «particolare rilievo» inserire le seguenti: «, gli eventuali accordi di ristrutturazione del debito conclusi con gli stessi».*

---

### 3.32

GIROTTI

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

*«4-bis) l'analisi delle procedure interne di erogazione del credito con specifico riguardo all'ottemperanza di regolamenti e prassi, alla presenza di organismi di valutazione e al ruolo degli organi di gestione e controllo quali il consiglio d'amministrazione, i comitati credito, i collegi sindacali, gli organismi di revisione;».*

---

### 3.33

D'ALÌ, SCIASCIA

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente: «5-bis) la gestione delle società partecipate ancorché dismesse, con particolare riferimento al settore della riscossione;».*

---

### 3.34

SCIASCIA, D'ALÌ, CARRARO, GALIMBERTI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di vigilanza» inserire le seguenti: «e regolamentazione nazionale ed europea».*

---

**3.38**

VACCIANO, MOLINARI, CASALETTO, BIGNAMI, SIMEONI, DE PIETRO, MUSSINI, BENCINI, PEPE, MAURIZIO ROMANI

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«*c-bis*) l'assenza di conflitti di interesse tra soggetti vigilanti e soggetti vigilati, con particolare riferimento al meccanismo delle c.d. «porte girevoli».

---

**3.104**

AIROLA, BOTTICI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) la relazione tra le variazioni di valutazione del merito creditizio (rating) da parte delle agenzie specializzate e la parallela attivazione di procedure di vigilanza e controllo;».

---

**3.105**

GIOVANARDI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*1-bis*. La Commissione ha altresì il compito di accertare se all'emanazione dei provvedimenti normativi relativi alle trasformazione obbligatoria delle banche popolari fossero interessate banche d'affari estere o fondi europei o americani e ciò allo scopo di acquisire il controllo delle banche Popolari trasformate, al fine ultimo di instaurare in Italia, ed in particolare nel Mezzogiorno, un mercato oligopolistico del credito».

---

**3.106**

GIOVANARDI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*1-bis*. La Commissione ha altresì il compito di verificare se vi siano stati atti speculativi, ed eventualmente ad opera di chi, sui titoli delle banche popolari obbligate alla trasformazione in spa, prima dell'emanazione della normativa di riferimento».

---

## **Art. 5.**

### **5.1**

MOLINARI, VACCIANO

*Al comma 1, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.*

---

### **5.2**

MOLINARI, VACCIANO

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e può essere rinnovato».*

---

### **5.3**

CAPPELETTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini sulle materie di cui all'articolo 3, ivi comprese copia di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia, nonché copia di atti e documenti della CONSOB e delle società di revisione, garantendo il mantenimento del regime di segretezza».

---

## **Art. 7.**

### **7.1**

CAPPELETTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati,

ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti».

---

